

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Art. 79 del R.D. 653/1925

“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un **congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola**, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”.

DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

Art 2 comma 2

Lo studente ha inoltre **diritto** a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Circolare n.18/2011“Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/12

“...**la valutazione è espressione dell’autonomia professionale** propria della **funzione docente** e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e **nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche)**, modalità e forme di verifica che ritengano **funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento**, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: **scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.** Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, **un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.**”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è **effettuata dal consiglio di classe**, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. **I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili**, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. **Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.** Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, **ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica**, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. **La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti** e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; **è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.**

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

art 4

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio **finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi** e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Art.1

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo **sviluppo delle competenze di cittadinanza**. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto Educativo di Corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, **iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti**, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal **Patto educativo di corresponsabilità** e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.